

**REGOLAMENTO
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI MECCANICI SU STRADE E AREE
INNEVATE
NEL COMUNE DI _____**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di _____
n. ____ del _____

INDICE

- ART. 1 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI MECCANICI SU STRADE E AREE INNEVATE**
 - ART. 2 VEICOLI DI SERVIZIO, SOCCORSO, POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE**
 - ART. 3 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**
 - ART. 4 MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**
 - ART. 5 SOCIETA' DI NOLEGGIO MOTOSLITTE E BATTITURA PISTE**
 - ART. 6 OBBLIGHI**
 - ART. 7 DIVIETI**
 - ART. 8 CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA**
 - ART. 9 SANZIONI**
 - ART. 10 SANZIONI ACCESSORIE**
 - ART. 11 RICORSO**
 - ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI**
- PLANIMETRIE**

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*);
- Legge 24 dicembre 2003, n. 363 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*)¹;
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*);
- Artt. 24 bis e 25 bis della legge regionale della Lombardia 27 luglio 1977, n. 33 (*Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica*), aggiunti dall'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b) della L.R. 6 marzo 2002, n. 4;
- Legge regionale della Lombardia 31 marzo 2008, n. 10 (*Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*);
- Legge regionale della Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26 (*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna*);
- Legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*);
- Regolamento regionale della Lombardia 20 luglio 2007, n. 5 (*Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 – T.U. delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*);
- Deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 8/9275 (*Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008*);
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione, prot. 1184 del 23 novembre 2005 (*Trasporti con veicoli a motore idonei alla circolazione fuori strada: circolazione delle motoslitte*);
- Circolare Prefettura di Sondrio in data 14/02/1997, n. 146/12B2 GAB e successive comunicazioni;
- Circolare Prefettura di Sondrio in data _____;

¹ Legge abrogata, ad eccezione dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'art. 23, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le cui disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ex decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106, che all'art. 10, comma 13 quater lett. f) prevede che "all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»".

1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI MECCANICI SU STRADE E AREE INNEVATE

- 1.1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme vigenti, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dell'ambiente, il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi meccanici nell'ambiente naturale invernale e ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio comunale.
- 1.2. Fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento, è vietato l'uso di mezzi meccanici, quali motoslitte e veicoli analoghi, su tutte le aree del territorio comunale, con le eccezioni previste al punto 3.
- 1.3. Il presente regolamento, dove non diversamente specificato, si intende sempre applicabile anche ai veicoli analoghi (intendendosi per tali i gatti delle nevi, i *quod*, e gli altri veicoli atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve).
- 1.4. Sono vietati i raduni dei mezzi meccanici su indicati, sia sulle piste innevate - anche nei periodi non interessati dall'apertura degli impianti sciistici - sia nelle aree innevate, da intendersi come tutto il territorio al di fuori delle strade e non delimitato.
- 1.5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per CIRCOLAZIONE si intende il movimento, la fermata e la sosta sulle strade e aree pubbliche o aree aperte al pubblico passaggio, sulle strade agro-silvo-pastorale o consortili, sulle piste da sci e sulle aree innevate

2. VEICOLI DI SERVIZIO, SOCCORSO, POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE

Salvo quanto stabilito dalla normativa in vigore resta inteso che:

- 2.1. le motoslitte e veicoli analoghi di servizio delle società di gestione degli impianti sciistici possono circolare per motivi di servizio sulle proprie piste da sci nel rispetto di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
- 2.2. le motoslitte e veicoli analoghi delle forze di polizia, di soccorso, di protezione civile possono circolare liberamente per motivi di servizio sul territorio comunale;
- 2.3. le motoslitte e veicoli analoghi al servizio di manifestazioni sportive (gare di sci, ciaspolate, gara di corsa, gare di sci alpinismo, ecc.) possono circolare, previo ottenimento di autorizzazione in deroga di cui all'art. 3, e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

3. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

- 3.1. L'uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall'autorità comunale e limitatamente al transito sui seguenti tratti di strada, con divieto assoluto di uscire dal loro tracciato:

_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;

- 3.2. Le autorizzazioni in deroga possono essere rilasciate alle seguenti categorie di utenti, i quali dovranno percorrere esclusivamente il tragitto autorizzato e indicato nell'allegata planimetria, e limitatamente alle fasce orarie previste dal presente regolamento:

PROPRIETARI O LOCATARI E LORO PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO DI BAITE O APPARTAMENTI, situati nelle zone raggiungibili dai percorsi sopra indicati, esclusivamente per raggiungere la propria abitazione, nei giorni _____ dalle ore 07.00 alle ore 17.00 al fine di evitare di arrecare disturbo alla fauna in orario notturno. L'Amministrazione comunale si riserva il rilascio di autorizzazioni al di fuori di tali fasce orarie in presenza di comprovate e documentate esigenze di urgenza e/o _____ di carattere privato, che dovranno essere debitamente motivate al momento della _____ richiesta dell'autorizzazione.

TITOLARI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE/ECONOMICHE nelle aree sopra indicate tutti i giorni dalle ore _____ alle ore _____, solo per il raggiungimento della sede di svolgimento delle proprie attività.

TITOLARI DI IMPRESE E PRIVATI CITTADINI possono ottenere permessi temporanei, per l'esercizio di professioni nelle aree sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione in deroga rilasciata e delle norme del presente regolamento.

PERSONE CON DISABILITA' che hanno gravi difficoltà di deambulazione debitamente documentate con certificazione medica, possono ottenere permessi temporanei per raggiungere baite e appartamenti non di proprietà, con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

- 4.1. Le autorizzazioni in deroga previste dall'articolo 3 possono essere rilasciate solo limitatamente al periodo compreso tra il _____ e il _____ di ogni anno, entro le fasce orarie indicate all'articolo che precede, subordinatamente alle condizioni dei tracciati, che dovranno essere debitamente innevati e interdetti al normale traffico veicolare.
- 4.2. L'autorizzazione in deroga sarà concessa al richiedente, previa presentazione di domanda all'ufficio _____. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione indicata nella modulistica all'uopo predisposta e previo pagamento del costo di rilascio dell'autorizzazione in deroga, che sarà stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale. L'autorizzazione alla guida è consentita al solo richiedente.
- 4.3. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione del presente Regolamento.
- 4.4. Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione, da richiedersi ogni anno, riportante il numero progressivo dell'autorizzazione al transito; il contrassegno dovrà essere esposto sulla parte anteriore del veicolo in modo ben visibile (se la motoslitte è dotata di cupolino, lo stesso deve essere posizionato centralmente).
- 4.5. È vietata la circolazione ai mezzi cingolati diversi dalle motoslitte da parte di privati che non siano diversamente autorizzati e per l'esercizio di un servizio pubblico e/o privato.
- 4.6. Il transito dei mezzi motorizzati è autorizzato e consentito esclusivamente:

- a) Ai soli mezzi in uso agli utenti debitamente autorizzati e muniti di contrassegno previsto dall'art. 4.4
- b) Solo lungo gli itinerari indicati, numerati e descritti nelle planimetrie allegatae al presente Regolamento
- c) Lungo il tracciato dei percorsi individuati dal presente Regolamento, con divieto di uscire dallo stesso, con partenza e arrivo nei soli punti autorizzati.

5. SOCIETA' DI NOLEGGIO MOTOSLITTE E BATTITURA PISTE

- 5.1. Il rilascio delle autorizzazioni in deroga richieste dalle società di noleggio motoslitte titolari di licenza è subordinato al versamento di deposito cauzionale nella misura di € _____ a garanzia della copertura degli eventuali costi di custodia dei mezzi sottoposti a sequestro, sino a che gli stessi saranno affidati in custodia al proprietario e/o trasgressore.
- 5.2. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al punto che precede avranno validità sino al termine della stagione invernale e saranno equivalenti al numero di mezzi posseduti; tali mezzi dovranno rispettare i requisiti e gli obblighi previsti dal presente Regolamento, essere provvisti di numero di telaio e di assicurazione in corso di validità sulla responsabilità civile verso terzi.

6. OBBLIGHI:

I conducenti devono

- a) essere in possesso dell'autorizzazione comunale in deroga (di cui all'art. 3) valida per la stagione invernale in corso;
- b) essere in possesso di copertura assicurativa in corso di validità sulla responsabilità civile verso terzi intestata al titolare e del contrassegno dove sia riportato il telaio del mezzo e le generalità del contraente;
- c) essere in possesso, se titolari di attività produttive/economiche, di copertura assicurativa in corso di validità sulla responsabilità civile verso terzi, dove sia riportato il numero di telaio del mezzo trainato (carrello - slitta) e le generalità del contraente;
- d) essere maggiorenni e in possesso di patente di guida almeno di categoria B1 e superiore;
- e) essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B per traino di slitta adibita al trasporto di merci o persone;
- f) fermarsi ed esibire i documenti richiesti agli Agenti impegnati nei controlli e consentire la visione del numero di telaio;
- g) esporre sui mezzi posti in circolazione, anche se in sosta, il contrassegno di identificazione e di autorizzazione alla circolazione previsto dall'art. 4 per la stagione in corso in maniera ben visibile sulla parte anteriore del mezzo (cupolino);
- h) portare al seguito durante la guida:
 - 1. documento di guida in originale;
 - 2. copia certificato/contratto assicurativo per responsabilità civile;

3. copia della planimetria del comprensorio di interesse;
 4. copia dell'istanza di autorizzazione alla guida vidimata dal comune per la stagione invernale in corso;
- i) rispettare i cartelli di obbligo, divieto e limitazioni presenti su tutto il territorio;
 - j) accedere con mezzi motorizzati nel comprensorio esclusivamente nei punti di partenza/arrivo autorizzati e indicati in planimetria, con divieto di uscire dal percorso autorizzato;
 - k) indossare e allacciare il casco protettivo (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento); della violazione è responsabile il conducente e, se non individuato, il proprietario;
 - l) rispettare il limite massimo di velocità stabilito in 30 km orari, riducendo ulteriormente la velocità e se necessario fermandosi in presenza di persone e animali o nel caso in cui sia malagevole l'incrocio con altri veicoli o in mancanza di visibilità dovuta alle condizioni atmosferiche o alle caratteristiche del terreno;
 - m) mantenere la destra rigorosa in prossimità di curve / dossi e quando si incrociano altri mezzi, persone o animali;
 - n) tenere accese, durante la guida, le luci dei fanali anteriori e posteriori.

7. DIVIETI

I conducenti non devono

- a) circolare nel periodo in cui la scala del pericolo valanghivo (rilevato dal Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia) è superiore a 3 (Marcato), vale a dire quando la scala del pericolo è 4 (Forte), fatte salve diverse opportune valutazioni per ragioni di sicurezza;
- b) circolare e/o sostare nelle aree denominate "zone rosse", come evidenziate nelle allegate planimetrie e/o segnalate dai cartelli presenti sul luogo;
- c) circolare con mezzi meccanici privi di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso illeggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa;
- d) guidare in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti;
- e) circolare nei percorsi e/o zone riservate al solo transito pedonale o di altri mezzi autorizzati, indicati nell'allegata planimetria e/o dai cartelli eventualmente presenti sul luogo;
- f) circolare/sostare lungo le piste da sci, sugli *skiweg* e in tutte le zone che interessano gli impianti di risalita di tali piste;
- g) circolare generando eccessivo rumore e/o emissioni eccessive di gas di scarico tali da creare nocimento;
- h) circolare alla guida di mezzi motorizzati senza averne titolo (non essendo titolare della targa o diversa dalla persona indicata nella domanda di autorizzazione in deroga);
- i) circolare dalle ore 17.00 alle successive ore 07.00 di tutti i giorni, salvo quanto previsto all'art. 3.2, e partire e arrivare dal punto di partenza e arrivo o percorrere

tragitti diversi da quelli autorizzati dal presente regolamento e indicati nella planimetria allegata;

- j) circolare con veicoli a motore nel comprensorio/circoscrizione di _____ da ingresso diverso dal punto "A" dell'allegata planimetria;
- k) circolare nel comprensorio/circoscrizione di _____ quale utente del comprensorio/circoscrizione di _____ senza essere in possesso del contrassegno giornaliero rilasciato dall'Autorità comunale.

8. CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA

- 8.1. Il rispetto del presente regolamento è affidato agli Agenti incaricati della vigilanza, con le modalità previste dal Codice della Strada, ivi comprese quelle di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti di guida, d'identità e di assicurazione, e di visionare il numero di telaio del veicolo.
- 8.2. In caso di motoslitta in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) e in assenza del conducente o proprietario, l'Agente è autorizzato a sollevare l'eventuale telo protettivo per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato.
- 8.3. In presenza di motoslitta priva di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione di responsabilità civile ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione. Gli agenti addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare del mezzo col quale è commesso l'illecito (ex art. 13 della L. 689/1981) per la confisca amministrativa (prevista dall'art. 20, 3° comma, prima parte della L. 689/1981).

9. SANZIONI

Fermo restando quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (*approvato con decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni*), dalla legge regionale della Lombardia n. 31/2008 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*), dalla legge 363/2003² (*"Sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo"*), salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- 9.1. per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 lett. a), b), c), d) la sanzione amministrativa di €. 500,00; la violazione delle suddette disposizioni comporta altresì la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e del ritiro della targa comunale come previsto all'art. 10.1; in caso di recidiva si applica anche la sanzione accessoria del sequestro cautelare del mezzo;
- 9.2. per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 lett. f) e dell'art. 7 lett. a) e b) la sanzione amministrativa di €. 500,00, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare del veicolo;
(Il mezzo sottoposto a sequestro dovrà essere trasportato a cura del

² Legge abrogata, ad eccezione dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'art. 23, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le cui disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ex decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106 che, all'art. 10 comma 13-quater lett. f), prevede che "all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»".

trasgressore, o altrimenti da altro soggetto da lui indicato e a sue spese, presso idonea struttura (rimessa indicata dal proprietario e/o trasgressore da concordare con l'organo accertatore);

- 9.3. per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 lett. g) e dell'art. 7 lett. c), d) ed e) la sanzione amministrativa di €. 200,00;
- 9.4. per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 lett. e), h), i), j), k), l), m) e lett. n) e dell'art. 7 lett. f), g), h), i), j) e k) e di tutte le altre contenute nel presente Regolamento la sanzione amministrativa di €. 50,00;
- 9.5. Il guidatore della motoslitte, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona;
- 9.6. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;
- 9.7. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente coinvolto devono inoltre, se necessario e possibile, evitare intralcio (provvedendo a rimuovere il veicolo dal percorso e segnalare il pericolo o l'intralcio con mezzi idonei, nonché ad informare il gestore della pista, se si è all'interno di aree sciabili, e un organo di polizia);
- 9.8. In ogni caso il guidatore deve fornire le proprie generalità e ogni altra informazione utile, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati;
- 9.9. Qualora venga accertato che l'incidente (anche lieve) è ricollegabile al comportamento del guidatore del mezzo motorizzato, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria del ritiro e/o sospensione dell'autorizzazione e contrassegno per il periodo stabilito dall'Autorità, come indicato al successivo art. 10.1;
- 9.10. Per i cittadini stranieri è previsto il pagamento immediato delle violazioni indicate negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

10. SANZIONI ACCESSORIE

- 10.1. **SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE.** Prevede il ritiro del contrassegno comunale per la durata di 30 giorni o per tutta la durata del periodo stabilito ogni anno dal Sindaco ai sensi dell'art. 4.1.
- 10.2. **SEQUESTRO** . Nei casi ove è previsto il sequestro di motoslitte o di altro mezzo, tale veicolo dovrà essere affidato in custodia a persona e nel luogo/rimessa indicati dal proprietario e/o trasgressore. Il luogo per la custodia deve essere nella provincia di Sondrio, di proprietà privata, non soggetto a pubblico passaggio e idoneo/sicuro a mantenere il mezzo in buono stato.
Il custode deve consentire, in qualsiasi momento sia richiesto, il controllo del mezzo da parte degli organi di polizia al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di custodia (*artt. 334 e 335 del codice penale*).
Nel caso non venga nominato un custode o questo non sia ritenuto idoneo, il mezzo verrà custodito presso idoneo ricovero indicato dal comune; le eventuali spese di custodia e delle operazioni allo stesso pertinenti sono a carico del proprietario, trasgressore e/o custode. Salvo che ne sia disposta la confisca, il

veicolo sequestrato, è restituito all'avente titolo al termine della stagione invernale, previo il pagamento di tutte le sanzioni e gli oneri dovuti.

10.3. **CONFISCA.** Nel caso previsto dall'art. 8.3 è prevista la confisca amministrativa della motoslitte o di altro mezzo secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata con l'ordinanza ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria, una volta che questa sia divenuta definitiva per decorso del termine di opposizione o a seguito della sua reiezione con provvedimento passato in giudicato.

La confisca amministrativa è disposta riguardo alle cose che appartengano ad uno dei soggetti cui è ingiunto il pagamento, ivi comprese le persone, fisiche o giuridiche, gli enti privi di personalità giuridica o gli imprenditori chiamati a rispondere dell'illecito in solido con il trasgressore.

L'ordinanza che dispone la confisca amministrativa, sola o congiunta al pagamento della sanzione pecuniaria, è applicabile indipendentemente dall'eventuale inefficacia del sequestro cautelare per decorso dei termini fissati dalla legge.

Il responsabile del procedimento provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento dello scritto difensivo, alla predisposizione delle ordinanze afferenti violazioni che possano o debbano comportare l'irrogazione di sanzioni accessorie ed alla loro trasmissione all'autorità competente per l'emanazione.

Nel caso in cui il processo verbale di accertamento e contestazione debitamente notificato non sia pervenuto entro il detto termine, lo stesso comincia a decorrere dal momento del ricevimento del verbale medesimo. Ai fini della validità delle ordinanze di cui al precedente comma, trova comunque applicazione il termine prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689 del 1981.

11. RICORSO

Avverso i verbali di contestazione alle norme contenute nel presente Regolamento, è ammesso **ricorso** - *ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689* - entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o avvenuta notifica della violazione; gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della citata Legge, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Per le violazioni di cui al presente Regolamento, l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di _____.

L'Autorità competente, sentiti gli interessati (ove questi ne abbiano fatto richiesta) esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

12.DISPOSIZIONI FINALI

Si dispone che il presente regolamento sia trasmesso a tutte le Forze dell'Ordine, Enti ed Autorità di soccorso operanti sul territorio, ai gestori degli impianti sciistici, ai gestori e conduttori di strutture turistico ricettive nonché agli esercizi pubblici siti in quota che sono tenuti ad esporne copia per gli utenti.

Sono revocate le precedenti disposizioni emesse da questa Amministrazione che contrastano con quanto stabilito dal presente regolamento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto previsto dal presente Regolamento.

§§§

Nell'ottica di prevenzione finalizzata alla salvaguardia della sicurezza, sia dei titolari della autorizzazioni in deroga previste all'art. 3, sia dei frequentatori dei luoghi deputati alla circolazione di tali mezzi, l'Amministrazione comunale pianificherà un'adeguata campagna di informazione per i conducenti sulle modalità di corretta frequentazione della montagna invernale, nel rispetto del suo ambiente naturale e dei suoi frequentatori – escursionisti e sci alpinisti – e in sicurezza, sensibilizzando gli stessi affinché

- partecipino a corsi di formazione per il corretto utilizzo dei dispositivi di autosoccorso in valanga (pala, sonda e Apparecchio di Ricerca dei Travolti da Valanghe - A.R.T.V.A.)
- si dotino dei dispositivi di autosoccorso pala, sonda ed A.R.T.V.A., e del dispositivo di protezione individuale denominato "Zaino Airbag".

PLANIMETRIE

Planimetria recante la suddivisione delle zone di riferimento per la circolazione autorizzate delle motoslitte.